

Pubblicato il 15/04/2020

N. 00219/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00396/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Verri, Sandro Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E
PREVIA EMISSIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE

1) dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20.03.2020 nella parte in cui ha imposto – nell'ipotesi di trasgressione dell'obbligo di circolare senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale

esposizione al contagio – la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14;

2) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 25 del 03.04.2020 nella parte in cui ha prorogato l’efficacia dell’OPGR n. 12 del 20.03.2020 sino al 13 aprile 2020;

3) dell’eventuale provvedimento esecutivo della disposizione di cui al punto 10) della O.P.G.R. n. 12 del 20.03.2020 emesso dall’azienda sanitaria provinciale di Crotona, ad oggi non conosciuto;

NONCHÉ, PER QUANTO POSSA OCCORRERE:

4) del verbale n. -OMISSIS- di contestazione della violazione dell’art. 4, comma 1 del d.l. n. 19/2020 elevato dalla sezione di polizia stradale di Crotona – Dipartimento della p.s. – Ministero dell’Interno,

5) della nota della questura di Crotona del 07.04.2020 nella quale viene ammonito il rientro immediato presso la propria abitazione e l’obbligo a contattare il dipartimento prevenzione presso l’ASP territorialmente competente ai sensi dell’ordinanza del Presidente della giunta regionale della Calabria del 20.03.2020;

6) di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale,

NONCHÉ PER LA CONDANNA ex art. 30 c.p.a.

al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dell’attività provvedimentale posta in essere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto “prima facie” che il procedimento impositivo, a carico del ricorrente, della misura “immediata” della quarantena obbligatoria non sembra essersi concluso atteso che lo stesso, secondo quanto previsto al punto 10 della ordinanza

n.12 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, presuppone che l'applicazione della misura al trasgressore degli obblighi elencati nell'ordinanza medesima avvenga <<attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente ordinanza>>;

Ritenuto infatti che dette modalità siano quelle indicate al punto 4 di cui all'ordinanza del Presidente della G.R. della Calabria n.3 dell'8/3/20 (inizialmente previste solo per l'applicazione delle misure di prevenzione indicate in quest'ultima ordinanza) e cioè la comunicazione da parte dei dipartimenti di prevenzione delle ASP <<al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale>> della <<prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza>> (punto n.3) che trova conferma nell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della G.R. n.4 del 10 marzo 2020 che illustra il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione, chiamati a svolgere compiti di sorveglianza attiva nel corso della quarantena/isolamento domiciliare; Considerato inoltre che il ricorrente dichiara di non essere al corrente dell'adozione di atti o provvedimenti a suo carico da parte dell'Asp di Crotona e che pertanto, anche a prescindere da quanto sopra specificato, difetta nel caso di specie un qualsiasi atto applicativo -comunicato o notificato al ricorrente- delle disposizioni emanate con portata generale dal presidente della Giunta Regionale della Calabria.

P.Q.M.

RIGETTA la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 maggio 2020 che si svolgerà secondo le modalità fissate dall'art. 84 commi 5 e 6 del D.L. n.18/20.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catanzaro il giorno 14 aprile 2020.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO